

Circolare n. 20

1 ottobre 2020

NUOVO TRACCIATO DELLE FATTURE ELETTRONICHE DAL 1° OTTOBRE 2020

IN BREVE

Dal 1° ottobre è possibile utilizzare il nuovo tracciato XML relativo alle fatture elettroniche. Sono stati introdotti nuovi codici per gestire il “tipo documento” e la “natura operazione”.

Il nuovo tracciato diventerà obbligatorio dal 1° gennaio 2021.

Riferimenti:

- *Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020;*
- *Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 166579 del 20 aprile 2020;*
- *Specifiche tecniche Agenzia delle Entrate, versione 1.6.1, aggiornate il 20 aprile 2020.*

Con Provvedimento n. 166579 del 20 aprile 2020, Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche (approvate con il provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020) per la predisposizione delle fatture elettroniche introducendo un nuovo tracciato XML.

Il nuovo tracciato è utilizzabile **dal 1° ottobre in via facoltativa**; a decorrere **dal 1° gennaio 2021 diverrà invece obbligatorio** per cui il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.

Agenzia delle Entrate ha comunque comunicato che fino al 15 gennaio 2021 accetterà ancora documenti conformi alle vecchie specifiche tecniche, ma solo se datati 2020 e se l'invio avviene entro 12 giorni dall'emissione o 5 giorni dallo scarto.

Intervenendo su richiesta degli operatori e delle associazioni di categoria, nonché per facilitare l'attività di controllo di Agenzia delle Entrate, tra le numerose implementazioni al tracciato ed ai codici di errore, sono state introdotti nuovi codici al fine di gestire e meglio specificare le molteplici casistiche relative all'operazione posta in essere.

Grazie all'introduzione delle nuove specifiche tecniche il processo conosce una sensibile semplificazione. Il soggetto passivo che riceve una fattura elettronica senza evidenza dell'imposta, con-



tente un codice “Natura” relativo all’inversione contabile, potrà, infatti, a sua volta generare un documento elettronico (file XML) contraddistinto da una delle nuove codifiche “TipoDocumento” (es. il codice TD16 – integrazione fatture reverse charge interno), inserendo i dati del fornitore nella sezione “CedentePrestatore” e quelli del cliente – tenuto all’integrazione – nella sezione “CessionarioCommittente”.

Con l’utilizzo dei nuovi codici è possibile evitare di trasmettere il c.d. “esterometro” per le fatture passive estere: UE ed Extra-UE.

Di seguito l’elenco dei nuovi codici.

TIPO DOCUMENTO

- TD16 integrazione fattura reverse charge interno;
- TD17 integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
- TD18 integrazione per l’acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 del DPR 633/1972
- TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93);
- TD21 autofattura per splafonamento;
- TD22 estrazione beni da Deposito IVA;
- TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA;
- TD24 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a);
- TD25 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b);
- TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72);
- TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

Si segnala che per quanto riguarda le autofatture per autoconsumo e omaggi è ora presente l’apposito codice TD27, mentre in precedenza si doveva utilizzare il generico TDO1 - fattura.


NATURA DELL’OPERAZIONE

Il codice natura N2 relativo alle operazioni “non soggette”, che verrà soppresso dal 1° gennaio 2021, si suddivide in:

- N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72;
- N2.2 non soggette - altri casi.

Anche il codice N3, relativo alle operazioni “non imponibili” non sarà più valido dal 1° gennaio 2021 ed occorrerà utilizzare i codici di dettaglio:

- N3.1 non imponibili - esportazioni;
- N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie;
- N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino;
- N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
- N3.5 non imponibili - operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento;
- N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.



STUDIO SPREAFICO

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Il codice N6 per la gestione del reverse charge cesserà anch'esso il 1° gennaio 2021, per lasciare spazio ad una serie di sottocodici legati alle tipologie di operazioni soggette a inversione contabile:

- N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero;
- N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro;
- N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile;
- N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati;
- N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari;
- N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici;
- N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi;
- N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico;
- N6.9 inversione contabile - altri casi.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero.

Distinti saluti.

Dott.ssa Luisella Olgiati